

Alice Stevanato

LE MIGRAZIONI AMBIENTALI NEL SISTEMA DELLE PROTEZIONI GIURIDICHE EUROPEE: SUSSIDIARIA, TEMPORANEA E L'IPOTIZZATA PROTEZIONE IMMEDIATA

SOMMARIO: 1. Coordinate introduttive. – 2. La protezione sussidiaria e la nozione di “grave danno” nella prospettiva ambientale. – 3. *Segue*: il “grave danno ambientale” quale forma di tortura o altra pena o trattamento inumano o degradante. – 4. La protezione temporanea nella direttiva 2001/55/CE. – 5. I migranti ambientali nel Nuovo Patto di immigrazione e asilo, in particolare nel regolamento (UE) 1359/2024 sulla gestione di situazioni di crisi, strumentalizzazione e forza maggiore. – 6. *Segue*: la tutela giuridica del migrante ambientale fra la “prospettata” protezione immediata e la “conservata” protezione temporanea. Limiti e prospettive future.

1. Coordinate introduttive

Le migrazioni ambientali costituiscono un elemento strutturale del processo evolutivo dell’umanità, intimamente connesso alla capacità adattiva della specie umana ai mutamenti climatici; infatti, storicamente, gli spostamenti umani hanno consentito alla specie umana di sopravvivere a seguito di trasformazioni ambientali¹. Tuttavia, nel contesto contemporaneo, caratterizzato dal cambiamento climatico² determinato (anche) da cause antropiche – si parla appunto di era geologica

¹ Per un approfondimento sulla prospettiva storica delle migrazioni si rinvia a V. CALZOLAIO, T. PIOVANI, *Libertà di migrare. Perché ci spostiamo da sempre ed è bene così*, Torino, 2016.

² La Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 1992 (UNFCCC) ha definito il cambiamento climatico come «qualsiasi cambiamento di clima attribuito direttamente o indirettamente ad attività umane, il quale altera la composizione dell’atmosfera mondiale e si aggiunge alla variabilità naturale del clima osservata in periodi di tempo comparabili». Si veda, almeno, M. CARDUCCI, *Cambiamento climatico (diritto costituzionale)*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, agg. VIII, Torino, 2021, pp. 52-57.

dell'Antropocene³ – il fenomeno migratorio assume i tratti di un'emergenza umanitaria globale, intimamente collegata a questioni di giustizia climatica e di tutela dei diritti umani fondamentali.

Se da una parte, gli studi più recenti attestano la crescente incidenza del cambiamento climatico sulle migrazioni forzate⁴, la complessità del fenomeno, dovuta all'interazione di molteplici fattori (ambientali, economici, politici e sociali), ostacola la costruzione di una sistematizzazione univoca del fenomeno e una risposta normativa efficace, a partire dalla difficoltà, ampiamente documentata in letteratura, di fornire una definizione univoca⁵ di “migrante ambientale”, “rifugiato ambientale” o “migrante climatico”.

Le difficoltà definitorie emergono anche sul piano concettuale, soprattutto a causa della natura multifattoriale dei movimenti umani. Dalla prima definizione proposta dall'agenzia *United Nations Development Program* (UNEP) nel 1984 fino alle più recenti elaborazioni dell'Organizzazione mondiale sulle migrazioni (OIM) e dell'istituto *United Nations University - Institute for Environment and Human Security* (UNU-EHS), il dibattito dottrinale continua a oscillare tra approcci mono-causalì e visioni più integrate, che tengono conto dell'interazione fra fattori ambientali e socioeconomici⁶.

Sul piano normativo, i primi riconoscimenti internazionali della

³ In argomento, si rinvia al lavoro monografico E. PADOA-SCHIOPPA, *Antropocene. Una nuova epoca della Terra, una sfida per l'umanità*, Bologna, 2021.

⁴ Ne ha dato recentemente conto F. MARTINES, *Diritti e tutela dei migranti climatici*, in *Diritto e clima*, n. 1, 2025, pp. 161-190.

Con riguardo agli indici numerici riguardanti l'oggetto di studio considerato, si rinvia all'approfondimento condotto da G. SCIACCALUGA, *International Law and the Protection of "Climate Refugees"*, London, 2020, pp. 39-56. Per la ricostruzione in termini numerici del fenomeno, l'Autore dà conto della teoria massimalista e di quella minimalista riferite alle c.d. migrazioni ambientali, che consegnano dati e prospettive future differenti, nel senso che l'una risulta essere piuttosto allarmista (teoria massimalista) e l'altra invece riduttiva (teoria minimalista), in quanto valorizza le altre ragioni che determinano lo spostamento forzato.

⁵ Si veda il dossier *Climate Refugees – Legal and policy responses to environmentally induced migration*, elaborato dal Dipartimento European Parliament's Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, 2011, p. 17.

⁶ Per un'indagine esaustiva rispetto alle difficoltà definitorie del fenomeno considerato si veda G. SCIACCALUGA, *International Law and the Protection*, cit., pp. 57-78.

correlazione tra cambiamento climatico e migrazioni risalgono alla Conferenza delle Nazioni Unite sul Clima del 2010, trovando poi un ulteriore sviluppo nella Dichiarazione di New York sui rifugiati e migranti del 2016 e nel Patto Globale per la Migrazione del 2018; tra le iniziative più significative figura anche l'Agenda Nansen (2012–2015), volta a promuovere la protezione transfrontaliera degli sfollati per cause climatiche.

Nonostante tali progressi, l'ordinamento europeo continua a mostrare un approccio prevalentemente securitario: il diritto dell'Unione, pur evidenziando il legame tra mutamenti climatici e mobilità umana, non prevede specifiche forme di protezione per i migranti ambientali. Il Nuovo Patto su Migrazione e Asilo del 2024, in particolare, conferma questa lacuna, limitandosi a menzionare il nesso causale tra clima e migrazioni senza estendere la tutela giuridica ai soggetti colpiti.

Sono deludenti anche i risultati raggiunti nell'ambito della lotta al cambiamento climatico, che ha come cardine la Convenzione quadro sui cambiamenti climatici del 1992; anche nell'Accordo di Parigi del 2015, il primo strumento pattizio vincolante, non si fa alcun riferimento al fenomeno, se non un accenno nel Preambolo.

Nonostante la crescente consapevolezza nella comunità internazionale ed europea rispetto al fenomeno migratorio considerato, sono tuttora assenti strumenti giuridici specifici.

Per questo motivo, può esser senz'altro utile verificare la possibilità di applicare a questa categoria di migranti le forme giuridiche già esistenti nell'ordinamento internazionale ed europeo nei confronti delle migrazioni forzate. Nelle pagine che seguono saranno quindi approfonditi gli strumenti normativi predisposti (o solo ipotizzati) in seno all'Unione (e prima Comunità) europea, lasciando volutamente sullo sfondo altre, ugualmente rilevanti, considerazioni che possono svolgersi con riguardo alla Convenzione di Ginevra del 1951, ovvero allo status di rifugiato – istituto comunque recepito nel sistema di tutela dell'ordinamento dell'Unione europea – e al principio di non respingimento disciplinato dall'art. 33 della Convenzione, o anche allo sviluppo giurisprudenziale in tema di diritti umani fondamentali, come è avvenuto nel noto caso Teitiota contro Nuova Zelanda, deciso con parere del Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite il 7 gennaio 2020.

2. La protezione sussidiaria e la nozione di “grave danno” nella prospettiva ambientale

Intanto, occorre premettere che la protezione sussidiaria è riconosciuta «al cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno, non potendo o non volendo, a causa di tale rischio, avvalersi della protezione di detto Paese»⁷. Come primo aspetto da annotare si evidenza la mancanza di una volontà politica del legislatore europeo di tutelare, con una protezione giuridica specifica, il migrante ambientale. Tale lacuna normativa può invero considerarsi originaria, in quanto la stessa perdura dal 2004, ovvero da quando la protezione sussidiaria è stata introdotta con la direttiva 2004/83/CE; nemmeno in occasione di un primo aggiornamento della materia, accolto nella direttiva 2011/95/UE, si è scelto di tutelare in modo specifico i migranti ambientali, anche se nel contesto internazionale ed europeo era ormai chiara ed accertata l’interazione fra ambiente e migrazione forzata; infine, la medesima mancanza emerge nel recente regolamento (UE) 1347/2024, operativo dal 2026, il quale, pur considerando i cambiamenti climatici una fra le cause delle migrazioni⁸, continua a considerare i migranti ambientali come una «categoria dimenticata»⁹, priva di una specifica posizione e protezione giuridica.

Anche se la lacuna normativa in materia dovrebbe imporre forse un approccio cautamente conservativo, la circostanza che per il riconoscimento della protezione sussidiaria lo straniero non debba accettare il nesso di causa tra l’attività (o l’omissione) che determina il danno e l’intento persecutorio – come accade invece per l’ottenimento dello

⁷ Art. 3.1, n. 5, regolamento (UE) n. 1348/2024 del Parlamento europeo e del Consiglio.

⁸ Ne dà conto F. PERRINI, *Il Nuovo Patto sulla migrazione e l’asilo ed i migranti ambientali: una categoria “dimenticata”?*, in *Freedom, Security & Justice: European Legal Studies*, n. 2, 2021, p. 260.

⁹ *Ibidem*, pp. 245-260 e F. GAUDIOSI, *Environmental migrants: UN recent and “soft” sensitivity v. EU deafening silence in the New European Pact on Migration and Asylum*, in *Freedom, Security & Justice: European Legal Studies*, n. 2, 2021, pp. 150-166.

status di rifugiato – permette di svolgere valutazioni rispetto alla categoria del “grave danno”, al fine di valorizzare l’applicazione estensiva della protezione sussidiaria rispetto alle migrazioni ambientali.

Intanto, con l’espressione “grave danno” si deve intendere, tassativamente, una delle seguenti ipotesi: a) la condanna o esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante o, infine, c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Rispetto agli spostamenti umani causati o comunque collegati al cambiamento climatico o al degrado ambientale, la dottrina ha valorizzato, fra i tre casi disciplinati, la seconda¹⁰ declinazione, per le ragioni che si accenneranno nel proseguo del paragrafo.

Con riguardo, invece, alle altre due fattispecie appena richiamate, si evidenzia come, rispetto all’ipotesi prevista dall’art. 15 lett. a) della direttiva 2011/95/UE, non può esistere alcun margine di applicazione estensiva, non tanto per la natura del bene giuridico protetto, ovvero il rispetto del diritto alla vita come tutelato dall’art. 2 CEDU, ma per il fatto che essa coinvolge situazioni inerenti il profilo penalistico, generalmente la condanna a morte disposta con apposito provvedimento (o esecuzione della stessa) o la sottoposizione, in caso di rimpatrio, a procedimenti penali che potrebbero concludersi con la pena capitale.

Meno evidente è la conclusione raggiunta con riferimento alla fattispecie prevista dalla lett. c) dell’art. 15. A tal riguardo, nel corso degli anni, la giurisprudenza ha attribuito al concetto di «violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale» un significato più ampio e indipendente rispetto alla definizione di “con-

¹⁰ Così M. BRUZZESE, *La tutela internazionale ed europea dei migranti climatici: le lacune giuridiche e i tentativi di colmarle*, in *Blog di AISDUE*, n. 2, 2022, p. 5; P. BO-NETTI, *La protezione speciale dello straniero in caso di disastro ambientale che mette in pericolo una vita dignitosa*, in *Lexambiente*, n. 2, 2021, pp. 57-59; F. PASSERINI, *La tutela dei migranti ambientali nel diritto dell’Unione europea: l’impatto dei recenti sviluppi della prassi giurisprudenziale nazionale e internazionale*, in *Diritto Pubblico Europeo Rassegna online*, n. 1, 2024, pp. 502-503. Contra F. GAUDIOSI, *Environmental migrants*, cit., p. 162.

flitto armato” del diritto internazionale umanitario¹¹. Infatti – ha precisato la Corte di giustizia dell’UE – può esistere il conflitto armato interno anche in assenza di gruppi armati organizzati o di un controllo territoriale stabile¹²; inoltre, a fronte di condizioni eccezionali, il danno grave può realizzarsi anche per la sola presenza dello straniero nel Paese di rimpatrio¹³, da cui può derivare una situazione di violenza generalizzata, appunto *indiscriminata*, nel senso che la violenza «[potrebbe] estendersi ad alcune persone a prescindere dalla loro situazione personale»¹⁴. Rispetto al fenomeno analizzato, parte della dottrina costituzionalistica ha suggerito¹⁵ l’ipotesi di attribuire al migrante ambientale la protezione sussidiaria ai sensi dell’art. 15, lett. c) nei casi in cui il conflitto bellico e la violenza generalizzata che ne deriva risultino la causa o la conseguenza di situazioni connesse con il degrado ambientale¹⁶. Deve comunque osservarsi che, così impostando la questione, la risposta di tutela potrebbe al contempo – e paradossalmente – tradire l’urgenza stessa di affrontare con responsabilità e organicità le migrazioni del futuro; infatti, in un simile contesto la tutela giuridica sarebbe riconosciuta non tanto in conseguenza dell’esistenza del degrado am-

¹¹ Si veda almeno S. AMADEO, F. SPITALERI, *Il diritto dell’immigrazione e dell’asilo nell’Unione europea*, Torino, 2019, p. 74.

¹² Corte giust. UE 30 gennaio 2014, causa C-285/12, *Aboubacar Diakité c. Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides*, punti 21 e 24, dove si afferma che «il legislatore dell’Unione ha auspicato concedere la protezione sussidiaria non soltanto in caso di conflitto armato internazionale e di conflitto armato che non presenta carattere internazionale, così come definiti dal diritto internazionale umanitario, ma, altresì in caso di conflitto armato interno, purché tale conflitto sia caratterizzato dal ricorso ad una violenza indiscriminata».

¹³ A. DEL GUERCIO, *La protezione dei richiedenti asilo nel diritto internazionale ed europeo*, Napoli, 2016, pp. 354-359.

¹⁴ Corte giust. UE 17 febbraio 2009, causa C-465/07, *Elgafaji c. Paesi Bassi*, punto 34. Quanto al principio di diritto precisato con la sentenza *Elgafaji*, si veda, almeno, la giurisprudenza della Corte EDU nelle cause *Salah Sheekh c. Paesi Bassi* (2007) e *NA. c. Regno Unito* (2008).

¹⁵ Così, P. BONETTI, *La protezione speciale*, cit., p. 57.

¹⁶ Si pensi, a titolo di esempio, alla scarsità delle risorse nei territori, alla desertificazione, alla salinizzazione delle acque, all’erosione delle terre emerse o, anche, allo sfruttamento intensivo delle risorse da parte delle multinazionali e all’inquinamento del suolo.

bientale ma piuttosto del conflitto interno al Paese di provenienza, facendo più agevolmente rientrare la fattispecie all'interno del perimetro di operatività della *classica* protezione sussidiaria.

3. Segue: *il “grave danno ambientale” quale forma di tortura o altra pena o trattamento inumano o degradante*

Con riguardo alla possibilità di qualificare le condizioni ambientali e climatiche come forme di «tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante» (art. 15, lett. b), si deve accennare all'orientamento, di recente sperimentazione, della Corte di giustizia dell'UE, la quale ha inteso interpretare estensivamente il concetto di «tortura» e «altro trattamento degradante». Infatti, anche se storicamente la Corte di Lussemburgo ha adottato un approccio maggiormente restrittivo, nel senso di riconoscere l'esistenza di un atto di tortura solo in presenza di un'azione diretta e intenzionale da parte del soggetto responsabile del grave danno (di norma le autorità statali), più di recente, aderendo alla giurisprudenza della Corte EDU¹⁷, la Corte di giustizia ha stabilito che, anche in assenza di un atto diretto e intenzionale delle autorità statali, possa ritenersi sussistente il requisito della «tortura» o «altro trattamento degradante» se le condizioni umanitarie nel Paese di rimpatrio avessero superato una soglia di gravità particolarmente elevata.

A tal proposito, con il caso *OA c. Secretary of State for the Home Department*, deciso nel 2021, la Corte di Lussemburgo ha ribadito che la protezione sussidiaria non debba essere concessa solo in caso di pericolo diretto e individuale, ma anche quando la situazione generale

¹⁷ In più occasioni la Corte EDU ha osservato che l'esistenza di condizioni umanitarie piuttosto critiche possa essere di per sé sufficiente per integrare la fattispecie della tortura o dei trattamenti inumani o degradanti. A titolo esemplificativo, si rinvia alla nota vicenda *Sufi e Elmi c. Regno Unito*, decisa con sentenza del 28 giugno 2011. Il provvedimento è stato pronunciato nei confronti di due cittadini somali che, secondo la Corte EDU, in caso di rimpatrio sarebbero stati sottoposti a trattamenti inumani e degradanti, a causa di condizioni di vita incompatibili con l'art. 3 CEDU, determinate da una situazione caratterizzata da violenza diffusa, assenza di sicurezza e protezione da parte delle autorità statali.

del Paese d'origine pone un rischio reale di trattamenti inumani o degradanti¹⁸. Qualche anno addietro, nella vicenda *Abubacarr Jawo c. Bundesrepublik Deutschland*¹⁹, la Corte aveva già riconosciuto la protezione sussidiaria ad un cittadino gambiano, ai sensi dell'art. 15, lett. b) il quale, in caso di rimpatrio, si sarebbe trovato a vivere in condizioni di povertà estrema al punto da non poter soddisfare i propri bisogni essenziali di sopravvivenza.

In ogni caso, anche volendo concordare con questa ricostruzione, sicuramente più favorevole per il migrante ambientale, la protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 15, lett. b) resta un'ipotesi percorribile solo in casi eccezionali²⁰, perché la giurisprudenza (sia della Corte di giustizia dell'UE sia della Corte EDU) ritiene che, nel caso in cui difetti un atto diretto e intenzionale delle autorità statali, la tortura o altri trattamenti inumani e degradanti si realizzino solo se il livello di compromissione delle condizioni umanitarie nel Paese di rimpatrio oltrepassi

¹⁸ Corte giust. UE 20 gennaio 2021, causa C-255/19, *OA c. Secretary of State for the Home Department*, punto 51.

¹⁹ Corte giust. UE 19 marzo 2019, causa C-163/17, *Abubacarr Jawo c. Bundesrepublik Deutschland*, punto 92, ove testualmente si afferma che: «Tale soglia particolarmente elevata di gravità sarebbe raggiunta quando l'indifferenza delle autorità di uno Stato membro comporti che una persona completamente dipendente dall'assistenza pubblica si venga a trovare, indipendentemente dalla sua volontà e dalle sue scelte personali, in una situazione di estrema depravazione materiale che non le consenta di far fronte ai suoi bisogni più elementari quali, segnatamente, nutrirsi, lavarsi e disporre di un alloggio, e che pregiudichi la sua salute fisica o psichica o che la ponga in uno stato di degrado incompatibile con la dignità umana».

²⁰ G. MORGESE, *Environmental Migrants and the EU Immigration and Asylum Law: Is There any Chance for Protection?*, in G.C. BRUNO, F.M. PALOMBINO, V. ROSSI, *Migration and the environment – some reflections on current legal issues and possible ways forward*, Roma, 2017, p. 53, il quale afferma che «Talking about the risk of "torture or inhuman or degrading treatment or punishment" according to Article 15(b) QD, the European Court of Justice (ECJ) held that this provision corresponds in essence to Article 3 ECHR and the ECtHR case-law is of relevance in interpreting the scope of the provision. The Court has so far identified three situations in which removal bans applies to third-country individuals. The first and more frequent one is linked to the risk of serious harm due to direct and intentional infliction by State or non-State actors in the receiving country. The second category is resulting from naturally occurring damages, but the ECtHR set a high threshold for these types of cases, having the situation to be very exceptional and humanitarian considerations be compelling».

una soglia di gravità particolarmente elevata. Di conseguenza, in questa prospettiva, il grave danno “ambientale” potrebbe realizzarsi solamente in casi circoscritti, ovvero «quando l’evento naturale o il degrado ambientale abbia reso impossibile l’accesso al cibo, all’acqua, alle cure mediche e ad un alloggio adeguato»²¹, e non anche quando le condizioni del paese di provenienza, pur essendo serie ed allarmanti, non possono (ancora) considerarsi intollerabili.

4. La protezione temporanea nella direttiva 2001/55/CE

La direttiva 2001/55/CE²², primo atto normativo dell’allora Comunità europea adottato in materia di asilo, ha previsto una forma di tutela giuridica, la protezione temporanea, da poter riconoscere «in caso di afflusso massiccio di sfollati provenienti da Paesi terzi»²³. Tale forma di protezione si presenta come una tutela giuridica cumulabile con la protezione internazionale introdotta dall’ordinamento europeo, in quanto, avendo natura giuridica differente, è una forma di protezione giuridica eccezionale, a carattere collettivo, tesa a garantire, in caso di “afflusso massiccio”, una tutela immediata e temporanea²⁴ agli “sfollati”, intendendo con il primo termine «l’arrivo [...] di un numero considerevole di sfollati, provenienti da un Paese determinato o da una zona geografica determinata, sia che il loro arrivo avvenga spontaneamente o sia agevolato, per esempio mediante un programma di evacuazione»²⁵ e con il secondo «i cittadini di paesi terzi o apolidi che

²¹ F. PASSARINI, *La tutela dei migranti ambientali*, cit., p. 504. In senso adesivo, si veda, ancora, G. MORGESE, *Environmental Migrants and the EU Immigration and Asylum Law*, cit., p. 54.

²² La direttiva 2001/55/CE è stata recepita nell’ordinamento italiano attraverso il d.lgs. n. 85/2003 del 7 aprile 2003, recante “Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario”.

²³ Art. 1 direttiva 2001/55/CE.

²⁴ Ai sensi dell’art. 4.1, direttiva 2001/55/CE, la protezione temporanea ha durata annuale e può essere prorogata automaticamente di sei mesi in sei mesi, per un massimo di un altro anno.

²⁵ Art. 2, lett. c), direttiva 2001/55/CE.

hanno dovuto abbandonare il loro Paese o regione d'origine o che sono stati evacuati, in particolare in risposta all'appello di organizzazioni internazionali, ed il cui rimpatrio in condizioni sicure e stabili risulta impossibile a causa della situazione nel Paese stesso [...] ed in particolare: i) le persone fuggite da zone di conflitto armato o di violenza endemica; ii) le persone che siano soggette a rischio grave di violazioni sistematiche o generalizzate dei diritti umani o siano state vittime di siffatte violazioni»²⁶.

Anche con riferimento alla protezione temporanea la dottrina non si è mostrata unanime rispetto alla possibilità di riconoscerla ai migranti ambientali. Alcune posizioni²⁷, che hanno sviluppato le potenzialità del carattere aperto della formulazione, hanno promosso l'ipotesi di un'evoluzione della definizione del termine "sfollati", nel senso di ricomprendervi anche i migranti ambientali²⁸. Al contrario, un'altra parte della dottrina²⁹ ha valorizzato l'interpretazione letterale dell'art. 1 della direttiva 2001/55/CE e, quindi, ha evidenziato la mancanza, come accaduto per la protezione sussidiaria, di una volontà politica di ricomprendere nella sfera di applicazione della direttiva questa categoria di "sfollati" e ha, quindi, escluso l'eventualità di poter attribuire ai migranti ambientali la protezione temporanea.

Più in generale, deve osservarsi una tendenziale inadeguatezza strutturale della protezione temporanea, connessa alle difficoltà procedurali per la sua attivazione³⁰, in quanto la stessa è subordinata ad una decisione politica ampiamente discrezionale del Consiglio europeo

²⁶ Art. 2, lett. d), direttiva 2001/55/CE.

²⁷ P. BONETTI, *La protezione speciale*, cit., pp. 59-60; A. BRAMBILLA, *Migrazioni indotte da cause ambientali: quale tutela nell'ambito dell'ordinamento giuridico europeo e nazionale?*, in *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, n. 2, 2017, p. 13; F. GAUDIOSI, *Environmental migrants*, cit., p. 162.

²⁸ A. DEL GUERCIO, *La protezione dei richiedenti*, cit., p. 387.

²⁹ F. PERRINI, *Il Nuovo Patto*, cit., p. 252.

³⁰ E. PISTOIA, *Progressi e rischi nel nuovo regolamento sulle situazioni di crisi e di forza maggiore*, in *Quaderni AISDUE*, fasc. spec. n. 4, 2024, p. 3 e C. FRATEA, *La proposta di regolamento concernente le situazioni di crisi e di forza maggiore: un limitato progresso rispetto alla direttiva sulla protezione temporanea*, in *I Post di AISDUE*, 26 gennaio 2021, p. 170.

adottata a maggioranza qualificata su proposta della Commissione³¹; difatti, fino ad oggi, la protezione temporanea si è rilevata uno strumento di scarso impiego pratico, nonostante le sollecitazioni pervenute in tal senso da parte di alcuni Stati membri³², essendo stata attivata solo una volta, per le persone sfollate dall'Ucraina nel 2022³³.

In ogni caso, pur cogliendo le virtuosità applicative dell'istituto rispetto alle migrazioni ambientali, occorre evidenziare che, considerate le caratteristiche dell'istituto in esame (carattere collettivo, eccezionalità della protezione e temporaneità del relativo permesso di soggiorno), la protezione temporanea potrebbe tutelare solo alcune delle situazioni incluse nel fenomeno delle migrazioni ambientali, ovvero quelle determinate da eventi ambientali a rapida insorgenza (*rapid-onset*) o a disastri circoscritti nel tempo e nello spazio, quali alluvioni, tsunami, uragani o altri eventi disastrosi causati direttamente dall'essere umano, come i versamenti di petrolio o gli incidenti nucleari.

5. I migranti ambientali nel Nuovo Patto di immigrazione e asilo, in particolare nel regolamento (UE) 1359/2024 sulla gestione di situazioni di crisi, strumentalizzazione e forza maggiore

Per concludere l'indagine riguardante le forme di protezione giuridica di derivazione europea nella prospettiva delle migrazioni ambientali, occorre ora guardare al Nuovo Patto di immigrazione e asilo³⁴,

³¹ Art. 5 direttiva 2001/55/CE.

³² Si pensi alle richieste pervenute dall'Italia e da Malta nel 2011, in occasione della primavera araba (Cfr. B. NASCIMBENE, A. DI PASCALE, *The Arab Spring and the Extraordinary Influx of People Who Arrived in Italy from North Africa*, in *European Journal of Migration and Law*, vol. 13, n. 4, 2011, pp. 341-360).

³³ Decisione di esecuzione UE 2022/382 del Consiglio del 4 marzo 2022, che ha accertato l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'art. 5 della direttiva 2001/55/CE. Ne dà conto R. PALLADINO, *La protezione temporanea e i rapporti con le riforme introdotte dal Nuovo Patto sulla migrazione e l'asilo*, in *Quaderni AISDUE*, fasc. spec. n. 4, 2024, pp. 7-9.

³⁴ Il Nuovo Patto sulla migrazione e l'asilo è un insieme di atti normativi approvati dal Parlamento europeo (il 10 aprile 2024) e dal Consiglio dell'Unione europea (il 14 maggio 2024) dopo un periodo di gestazione di quasi quattro anni (la proposta elaborata dalla Commissione risale a settembre 2020), atti a gestire il fenomeno migratorio

approvato a maggio 2024, il quale replica, uguale a sé stesso, lo stesso disinteresse già sperimentato in passato verso tale categoria di migranti³⁵ e mostra, in questo modo, una «certa miopia nel guardare alle ragioni che in futuro potrebbero spingere cittadini di altre parti del globo a muoversi verso l'Europa per ottenere protezione»³⁶; più in gene-

nel lungo periodo, informato ai principi di solidarietà, responsabilità, equità e vigile controllo delle frontiere. Il Patto è costituito da dieci atti normativi fondamentali, ovvero: regolamento (UE) 1347/2024 che prevede le norme per l'attribuzione della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, nonché quelle che stabiliscono lo status uniforme per rifugiati e persone con protezione sussidiaria, abrogando la direttiva 2011/95/UE e, per le parti ancora in vigore, la direttiva 2004/843/CE; regolamento (UE) 1348/2024, che istituisce una procedura comune per la protezione internazionale nell'Unione europea, abrogando la precedente direttiva 2013/32/UE; regolamento (UE) 1351/2024, rispetto alla gestione dell'asilo e della migrazione, sostituendo il regolamento (UE) 604/2013 e modificando i regolamenti (UE) 1147/2021 e (UE) 1060/2021; regolamento (UE) 1358/2024, che istituisce il sistema "Eurodac" per il confronto dei dati biometrici, facilitando l'applicazione efficace dei regolamenti sulla gestione dell'asilo e della migrazione; regolamento (UE) 1349/2024, che stabilisce una procedura di rimpatrio alla frontiera e modifica il regolamento (UE) 1148/2021; regolamento (UE) 1352/2024, che modifica i regolamenti (UE) 816/2019 e (UE) 818/2019 per introdurre accertamenti nei confronti dei cittadini di Paesi terzi alle frontiere esterne; regolamento (UE) 1356/2024, che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di Paesi terzi alle frontiere esterne, modificando diversi regolamenti precedenti; regolamento (UE) 1359/2024, sulle situazioni di crisi e di forza maggiore nel settore della migrazione e dell'asilo; regolamento (UE) 1350/2024, che istituisce un quadro dell'Unione per il reinsediamento e l'ammissione umanitaria, modificando regolamenti esistenti; direttiva 2024/1346/UE, definisce le norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale.

Per un primo commento del nuovo Patto, nella sua versione definitiva, si rinvia, quanto alla dottrina italiana, al fascicolo speciale n. 4 del 2024 della Rivista *Quaderni AISDUE*, denominato "*Il futuro del diritto e della politica migratoria europea: il Nuovo Patto e oltre*", al fascicolo speciale luglio del 2024 di *Questione Giustizia*, dal titolo "*Immigrazione in Europa e diritti fondamentali. Quale progetto per la prossima legislatura europea?*", e a C. PANZERA, *Considerazioni sparse intorno al Nuovo Patto UE su migrazioni e asilo*, *Lettera Associazione italiana dei costituzionalisti*, 17 aprile 2024, in www.associazioneitalianadeicostituzionalisti.it.

³⁵ F. PERRINI, *Il Nuovo Patto*, cit. e F. GAUDIOSI, *Environmental migrants*, cit., il quale, a p. 159, evidenzia anche l'inesistenza nel nuovo Patto di piani di riallocazione per i migranti ambientali che arrivano in Europa.

³⁶ M. BORRACCETTI, *Il nuovo Patto europeo sull'immigrazione e l'asilo: continuità o discontinuità con il passato*, in *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, n. 2, 2021, p. 18.

rale, l'approccio securitario del Patto, con riferimento ad esempio all'istituto dei Paesi di origine sicuri, coinvolge, come è ovvio che sia, anche le donne e gli uomini che decidono di allontanarsi dal proprio paese di origine a causa di condizioni ambientali e/o climatiche avverse.

Con riguardo, nello specifico, alla protezione sussidiaria, deve annotarsi che il regolamento (UE) 1347/2024, denominato più informalmente “regolamento qualifiche”, non consente più agli Stati membri di poter «introdurre o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli in ordine alla determinazione dei soggetti che possono essere considerati rifugiati o persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché in ordine alla definizione degli elementi sostanziali della protezione internazionale»³⁷; proprio nel vigore di tale disposizione, in base alla disciplina nazionale austriaca, il rischio di subire trattamenti inumani e degradanti non impone di accertare il coinvolgimento dell'autorità statale, quale responsabile del grave danno o soggetto che offre protezione e, in virtù di questo inquadramento giuridico, è stata riconosciuta la protezione sussidiaria a cittadini stranieri colpiti da inondazioni, terremoti, siccità, cicloni e così via³⁸.

Oltre al regolamento qualifiche, il testo normativo che maggiormente rileva ai fini del presente contributo è il regolamento (UE) 1359/2024, il c.d. “regolamento crisi”, voluto dal legislatore europeo al fine di migliorare la preparazione e la resilienza dell'ordinamento europeo nella gestione delle crisi migratorie, agevolare la cooperazione interstatale, il coordinamento operativo tra gli Stati membri durante le situazioni di emergenza, nonché fornire, in quelle determinate situazioni, sostegno in termini di capacità economica e finanziaria³⁹.

Diversamente dal testo definitivo del regolamento, il progetto licenziato dalla Commissione europea a settembre 2020 intendeva sostituire la protezione temporanea con un nuovo istituto⁴⁰, denominato

³⁷ Art. 3 direttiva 2011/95/UE.

³⁸ Ne dà conto M. DI FILIPPO, *La protezione dei migranti ambientali nel dialogo tra diritto internazionale e ordinamento italiano*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, n. 2, 2023, pp. 313-335.

³⁹ Considerando n. 5, regolamento (UE) 1359/2024.

⁴⁰ Nel considerando n. 27 della Proposta si legge espressamente che «Dall'adozione della direttiva 2001/55/CE delle norme relative all'attribuzione della qualifica di

protezione immediata; quest'ultima, diversamente dalla prima, sarebbe stata riconosciuta solo a «sfollati di paesi terzi esposti ad elevati rischi di subire violenza indiscriminata, in situazioni eccezionali di conflitto armato, e che non sono in condizione di ritornare nel loro Paese di origine»⁴¹.

Ipotizzando, almeno concettualmente, una sorta di parallelismo con la protezione sussidiaria riconosciuta ai sensi dell'art. c) dell'art. 15 del nuovo “regolamento qualifiche” – salvo ovviamente la circostanza che la protezione immediata sarebbe stata una tutela giuridica a carattere collettivo e quella sussidiaria, invece, individuale – emergono in ogni caso, le medesime perplessità, già sollevate *supra* rispetto ad una possibile applicazione dell'istituto in esame anche ai migranti ambientali⁴². Al contrario, pur annotando le incertezze, soprattutto applicative e fattuali, della protezione temporanea, l'ambito di operatività di quest'ultima è senz'altro più ampio rispetto a quella ipotizzata dalla Commissione nella proposta del “regolamento crisi”, anche in considerazione del fatto che – utilizzando il medesimo parallelismo – la protezione temporanea, in particolare quella prevista per sfollati sottoposti a «rischio grave di violazioni sistematiche o generalizzate dei diritti umani o siano state vittime di siffatte violazioni» è paragonabile, quanto ai presupposti fattuali, alla protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 15 lett. b) direttiva 2011/95/UE, ovvero alla fattispecie che riguarda casi di «tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante», la quale – come annotato precedentemente – si presta ad una possibile interpretazione estensiva, anche ai migranti ambientali.

Chiusa la parentesi rispetto a quanto sarebbe potuto essere – sulla quale si tornerà *infra* – i presupposti per poter attivare le misure temporanee introdotte nel regolamento sono l'esistenza di una situazione

beneficiario di protezione internazionale hanno subito una notevole evoluzione. Dato che il presente regolamento stabilisce norme per la concessione dello status di protezione immediata in situazioni di crisi a sfollati di paesi terzi che non sono in condizione di ritornare nel loro paese d'origine, e prevede regole specifiche di solidarietà verso tali persone, la direttiva 2001/55/CE dovrebbe essere abrogata».

⁴¹ Così come era previsto ai sensi dell'art. 10 della Proposta.

⁴² Sulla protezione immediata proposta dalla Commissione, rispetto al fenomeno delle migrazioni forzate per ragioni ambientali, si rinvia a F. PERRINI, *Il Nuovo Patto*, cit. e C. FRATEA, *La proposta di regolamento*, cit.

di crisi o di forza maggiore. Con la prima espressione s'intende la «situazione eccezionale di arrivi in massa di cittadini di paesi terzi o di apolidi in uno Stato membro [...] le cui entità e natura, tenuto conto, tra l'altro, della popolazione, del PIL e delle specificità geografiche dello Stato membro, [...]», rendono inefficaci, anche in conseguenza di una situazione a livello locale o regionale, i ben preparati sistemi di asilo, di accoglienza, compresi i servizi di protezione dei minori, o di rimpatrio dello Stato membro, al punto che potrebbero esservi gravi conseguenze sul funzionamento del sistema europeo comune di asilo»⁴³ o a «una situazione di strumentalizzazione in cui un Paese terzo o un attore non statale ostile incoraggia o favorisce lo spostamento»⁴⁴; con la seconda locuzione invece, “situazione di forza maggiore” ci si riferisce a quelle «circostanze anormali e imprevedibili che sfuggono al controllo dello Stato membro, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate nonostante il ricorso a tutta la dovuta diligenza»⁴⁵, tali da impedire allo Stato membro richiedente di adempiere agli obblighi di cui ai regolamenti (UE) 2024/1351 (sulla gestione del fenomeno migratorio) e 2024/1348 (inerente la procedura comune di asilo).

Rispetto alla procedura di attivazione, uno Stato membro, ritenendo di trovarsi in una delle condizioni previste, può presentare alla Commissione una richiesta motivata (indicando i requisiti di cui all'art. 2, par. 2), al fine di «beneficiare di misure di solidarietà che permettano la corretta gestione di tale situazione nonché a consentire eventuali deroghe alle pertinenti norme sulla procedura di asilo»⁴⁶. La Commissione, quindi, presenta una proposta di decisione di esecuzione al Consiglio, il quale entro due settimane è tenuto ad autorizzare o meno lo Stato membro coinvolto ad applicare deroghe e le misure di solidarietà stabilite nel regolamento, indicando la descrizione della situazione nonché le misure richieste per affrontare la situazione specifica, operative per un periodo di tempo di tre mesi, che possono di fatto dilatarsi fino a dodici mesi. Così facendo, nel rispetto del principio di solidarietà che informa il sistema di asilo europeo (art. 80 TFUE), lo

⁴³ Ai sensi dell'art. 1, par. 4, lett. a), regolamento (UE) 1359/2024.

⁴⁴ Ai sensi dell'art. 1, par. 4, lett. b), regolamento (UE) 1359/2024.

⁴⁵ Art. 1.5 regolamento (UE) 1359/2024.

⁴⁶ Art. 2.1 regolamento (UE) 1359/2024.

Stato membro interessato può chiedere ad altri Stati membri misure rafforzate di solidarietà e di sostegno, quali, in particolar modo, ricollocazioni, contributi finanziari, o anche misure di solidarietà alternative o, infine, una combinazione di tali misure.

In questa generale impostazione, che appare del tutto statocentrica, emerge una tendenziale marginalizzazione dei diritti degli stranieri nel caso in cui dovessero essere attivate, nei confronti dello Stato di accoglienza, le misure rafforzate di solidarietà e le deroghe ivi previste. Infatti, lo Stato membro coinvolto, per far fronte ad un'anomala pressione migratoria, potrebbe essere autorizzato – previa decisione del Consiglio – ad applicare deroghe alle regole ordinarie che disciplinano le procedure di asilo. Basti pensare che, una volta attivato il meccanismo previsto dal “regolamento crisi”, i richiedenti asilo potranno essere indistintamente sottoposti ad una procedura di frontiera (a meno che non sia espressamente stabilita l’esclusione di categorie di soggetti) non solo quando l’aspettativa di accoglimento della domanda sia pari o inferiore al 20%, ma anche quando questa sia pari o inferiore al 50%⁴⁷; in questo senso, la deroga alla regola prescritta del 20% – che già mostra molteplici dubbi di legittimità⁴⁸ – disvela in qualche modo lo scopo del legislatore europeo di voler gestire il maggior numero possibile di stranieri, accettando anche di sacrificare ulteriormente le garanzie procedurali delle persone richiedenti asilo.

6. Segue: la tutela giuridica del migrante ambientale fra la “prospettata” protezione immediata e la “conservata” protezione temporanea. Limiti e prospettive future

Come già anticipato, la versione definitiva del “regolamento crisi” ha, da una parte, eliminato il riferimento alla protezione immediata e,

⁴⁷ Art. 11.4 regolamento (UE) 1359/2024.

⁴⁸ I nodi problematici connessi al criterio della probabilità statistica sono evidenziati anche da G. PERIN, *Se questo è un Patto. Prime riflessioni a seguito dell’approvazione del Patto europeo per la migrazione e l’asilo*, in *Questione Giustizia*, fasc. spec., luglio 2024, p. 36.

dall'altra, conservato la protezione temporanea⁴⁹. Questo aspetto costituisce certamente una delle novità più rilevanti del regolamento (UE) 1359/2024⁵⁰ ed è stato accolto positivamente dalla dottrina⁵¹, anche se, in assenza di un idoneo regime di coordinamento, potrebbe concretizzarsi in futuro un problema di “coabitazione” tra le due normative – una del 2001 e l'altra del 2024 – che disciplinano procedure differenti, attivabili in circostanze di fatto non completamente sovrapponibili, determinando persino possibili trattamenti deteriori per alcuni stranieri rispetto ad altri.

La circostanza che il legislatore europeo abbia preferito non dar seguito alla proposta di inserire la protezione immediata nel “regolamento crisi” e, invece, mantenere l’istituto autonomo della “vecchia” protezione temporanea in caso di «afflusso massiccio di persone» apre ad alcune considerazioni, che, riferendosi più in generale alla gestione dei flussi migratori in situazioni di crisi e forza maggiore, potrebbero comunque impattare in futuro anche sul fenomeno delle migrazioni forzate per ragioni ambientali.

Intanto, l’esistenza di una forma di tutela giuridica, la protezione immediata, nel medesimo testo normativo che avrebbe istituito le misure di solidarietà e derogatorie alle procedure ordinarie avrebbe forse potuto equilibrare le esigenze dello Stato membro coinvolto con il bisogno di protezione dei cittadini stranieri interessati. In questo contesto si colloca il rischio – invero, non così peregrino – dell’attivazione del meccanismo proprio del regolamento (UE) 2024/1359, senza la contestuale predisposizione della protezione temporanea ai sensi della direttiva 55/2001/CE.

In tal caso, anche se teoricamente i requisiti previsti dal “regolamento crisi” sono più stringenti rispetto a quelli previsti per la protezione temporanea, è pur vero che, nei casi in cui il sistema previsto dal nuovo regolamento sia attivato per fronteggiare una situazione di arri-

⁴⁹ Il considerando 3 del regolamento (UE) 1359/2024 afferma espressamente che «Il presente regolamento stabilisce norme complementari a tale approccio e alle norme stabilite nella direttiva 2001/55/CE del Consiglio, che possono essere utilizzate contemporaneamente».

⁵⁰ Anche il riferimento alla protezione temporanea compare solo una volta nel regolamento (UE) 1359/2024, nell’art. 9, ove si parla di compensazioni di competenza.

⁵¹ R. PALLADINO, *La protezione temporanea*, cit.

vo di massa di persone non provenienti dal medesimo Paese o area geografica, ma per afflussi che coinvolgono lo Stato di accoglienza a causa della sua posizione geografica rispetto alle rotte di migrazione (i c.d. Paesi di frontiera, come anche l'Italia), l'Unione europea potrebbe decidere di attivare il meccanismo del “regolamento crisi” e non quello della protezione temporanea, perché in difetto dei presupposti previsti dalla direttiva 55/2001/CE. In una ipotesi simile, tenuto conto della circostanza secondo cui il meccanismo previsto dal “regolamento crisi” è subordinato ad un procedimento quasi tecnico-notarile⁵² (e, quindi, meno discrezionale rispetto a quello necessario per attivare la protezione temporanea), si potrebbe realizzare una situazione in cui i diritti fondamentali delle persone siano del tutto sacrificati, per valorizzare le esigenze dello Stato membro che ha richiesto l'attivazione della procedura; a ciò si aggiunga la considerazione che nel “pacchetto di misure” attualmente previsto per fronteggiare situazioni di crisi, il regolamento (UE) 1359/2024 sgrava l'Unione europea da alcuni vincoli o limiti procedurali, mentre la direttiva 55/2001/CE, invece, intende proteggere i diritti fondamentali delle persone costrette ad allontanarsi dal proprio Paese, attribuendo loro un temporaneo titolo di soggiorno.

Avviandosi alle conclusioni di queste brevi annotazioni, è utile formulare alcune considerazioni finali rispetto all'ipotesi di includere, nel concetto di «situazione di crisi» o «situazione di forza maggiore» l'ipotesi di migrazione forzata per ragioni ambientali. Una prima analisi suggerisce che, sebbene la definizione di «situazione di crisi» possa essere intesa in senso più ampio rispetto all'espressione «afflusso massiccio di sfollati», presente nella direttiva 2001/55/CE, il contesto operativo del nuovo regolamento sembra ancora riferirsi esclusivamente a sfollati di Paesi terzi esposti ad elevati rischi di violenza indiscriminata, in situazioni eccezionali di conflitto armato, escludendo coloro che abbandonano il proprio Paese d'origine a causa delle conseguenze del cambiamento climatico o di altri disastri ambientali. In ogni caso, si sottolinea che, nell'eventualità in cui si intendesse includere la categoria dei migranti ambientali nelle ipotesi previste dal “regolamento crisi”, senza che venga parimenti predisposta la protezione temporanea,

⁵² E. PISTOIA, *Progressi e rischi*, cit., p. 4.

lo status del migrante ambientale risulterebbe persino deteriore rispetto a quello conseguente all'attuale, inesistente, regime normativo.

Al contrario, visti i riferimenti giuridici – la direttiva 55/2001/CE non richiede obbligatoriamente che l'arrivo massiccio di persone straniere sia tale da rendere inefficace i sistemi di asilo e di accoglienza⁵³ – si potrebbe ipotizzare, almeno in teoria, un utilizzo più ampio della protezione temporanea rispetto alle misure previste dal “regolamento crisi”, il tutto a favore dei cittadini stranieri destinatari di tale tutela giuridica; sul punto, però, occorre osservare che, come anche annotato nella recente dottrina a commento del regolamento (UE) 2024/1359, il coordinamento fra le due normative rischia di essere sbilanciato verso il sostanziale appiattimento della protezione temporanea rispetto al “regolamento crisi” e quindi della riduzione delle «possibilità di ricorrere alla protezione temporanea, attraverso l'ampliamento *de facto* dei presupposti richiesti», richiedendo «l'esistenza di condizioni di attivazione più numerose e severe, [...] motivata dalla nota riluttanza degli Stati membri a fare uso della protezione temporanea»⁵⁴, affossando così un istituto già notoriamente obsoleto, che dal 2026 potrebbe divenire, non solo fattivamente, ma anche astrattamente, uno strumento straordinario ed eccezionale di protezione giuridica⁵⁵.

*Abstract**

Ita

Il contributo intende analizzare il fenomeno delle migrazioni ambientali nel quadro delle protezioni giuridiche europee, evidenziando la persistente assenza di una tutela specifica nell'ordinamento dell'Unione europea, così come in quello internazionale. Dopo aver esaminato la protezione sussidiaria e la possibilità di estenderne la nozione di “grave danno” alle ipotesi di degrado am-

⁵³ E. PISTOIA, *Progressi e rischi*, cit., p. 16.

⁵⁴ *Ibidem*.

⁵⁵ R. PALLADINO, *La protezione temporanea*, cit., 18.

* Articolo sottoposto a referaggio fra pari a doppio cieco (*double-blind peer review*).

bientale, l'indagine prosegue con l'approfondimento della protezione temporanea prevista dalla direttiva 2001/55/CE e delle sue potenzialità applicative nei confronti dei migranti ambientali. Infine, particolare attenzione è dedicata al Nuovo Patto su migrazione e asilo del 2024, soprattutto al regolamento (UE) 1359/2024 (c.d. crisi e forza maggiore), alle soluzioni definitivamente approvate in quella sede e all'ipotesi di protezione immediata, prevista nel Progetto iniziale dello stesso regolamento.

Parole chiave: migrazioni ambientali, grave danno, degrado ambientale, migrazione e asilo.

En

The contribution examines the issue of environmental migration within the framework of European legal protections, highlighting the persistent absence of a specific safeguard in both the European Union and international legal systems. After analysing subsidiary protection and the possibility of extending the notion of "serious harm" to cases of environmental degradation, the study explores the scope of temporary protection under Directive 2001/55/EC and its potential applicability to environmental migrants. Finally, the paper focuses on the New Pact on Migration and Asylum adopted in 2024 and, in particular, on Regulation (EU) 1359/2024, on the solutions definitely approved and on the proposal for an "immediate protection" mechanism initially included in the draft version of the Regulation.

Keywords: environmental migration, serious harm, environmental degradation, migration and asylum.